



## COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)  
Tel. 030/2146811 - Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

<http://www.comune.castegnato.bs.it> - [protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it)

### DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 .**

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30** in Castegnato presso la Sala Consiliare, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
COMINASSI GIANLUCA	Presidente	Si	
TURELLI PATRIZIA	Vicesindaco	Si	
CRISTINI LUCIANO	Assessore	Si	
SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA	Assessore	Si	
MAZZETTI FRANCESCO	Assessore	Si	
FIORETTI EDOARDO	Consigliere di Maggioranza	Si	
LUPATINI LUCA	Consigliere di Maggioranza	Si	
BONOMELLI GIULIA	Consigliere di Maggioranza	Si	
ALESSANDRIA MASSIMO	Consigliere di Maggioranza		Si
FELICE DAVIDE	Consigliere di Minoranza		Si
BALASSO IVANA	Consigliere di Minoranza		Si
TRECCANI CLAUDIO	Consigliere di Minoranza		Si
NOVELLI DANIELE	Consigliere di Minoranza		Si

Tot. **8**

Tot. **5**

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale **dott.ssa Elisa Chiari**.

Il Presidente **sig. Gianluca Cominassi**, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.



## COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)  
Tel. 030/2146811 - Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

<http://www.comune.castegnato.bs.it> - [protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it)

### DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 21 DEL 29/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 .**

*La registrazione audio del presente punto all'ordine del giorno è allegata alla deliberazione stessa, per costituirne parte integrale e sostanziale;*

*esaurito il dibattito,*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE:

- a) l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei

rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
  - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- b) con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- c) con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- d) con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

RICHIAMATO l’art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l’Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall’art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

CONSIDERATO che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”;

DATO ATTO che, per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo la continuità con i criteri di cui alla normativa vigente per l'attribuzione dei costi;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

VISTA la Guida alla compilazione per la raccolta dati emanata da Arera in data 15 marzo, nella quale vengono stabilite ulteriori prescrizioni necessarie alla formulazione dei Piani finanziari;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, in approvazione dal Consiglio comunale nella presente seduta, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", espone un costo complessivo di € 854.826,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari ad € 544.132,00 e parte fissa pari ad € 310.694,00;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2021 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato "A");

CONSIDERATO CHE:

a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;

b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19.

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

*"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente*

*dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”*

CONSIDERATO che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbe presuntivamente assegnato al Comune di Castegnato un contributo di € 70.064,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04/05/2020 ed in particolare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 relativa all'art. 112 dl 34/2020 – fondo ZONE ROSSE che verrà destinato per un importo di circa € 30.000,00 alle agevolazioni della Tari per le utenze non domestiche;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

CONSIDERATO che si intende sostenere le medesime attività già oggetto delle misure agevolative nello scorso anno, andando a riconoscere ulteriori misure agevolative a favore delle categorie di utenza maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito lo scorso anno e nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività;

VALUTATO che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, l'Amministrazione intende concedere per il solo anno 2021, le riduzioni tariffarie come esposto nell'allegato "B" alla presente deliberazione, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

VALUTATO che il costo della riduzione è stimato per un importo di € 105.000,00 , della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, come da tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato "B"), e sarà finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, e per la rimanente parte, mediante fondi derivanti dall'art. 112 dl 34/2020 – ZONE ROSSE, ovvero mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che le riduzioni TARI che verranno concesse alle categorie indicate nell'allegato B per un calo del fatturato del 30% risultano di difficile quantificazione e che pertanto la cifra sopra stimata potrà subire variazioni;

RITENUTO inoltre opportuno visto il prorogarsi della situazione emergenziale epidemiologica e la straordinarietà della situazione creatasi:

Delibera di Consiglio n° 21 del 29/06/2021

a) di disporre le seguenti scadenze delle TARI 2021

	31 dicembre 2021	31 marzo 2022
divisione in due rate per situazione emergenziale	50%	50%

b) di stabilire altresì che anche per tutto l'anno 2021 non si terrà conto degli svuotamenti aggiuntivi dei rifiuti indifferenziati effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Elisabetta Mazzucchelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti n. 17/2021 del 22/06/2021 acquisito al prot. n. 12211 del 23/06/2021 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 (Allegato "C");

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti;

## DELIBERA

1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetto allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
3. di fissare al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
4. di confermare la tariffa da applicare ai titolari di attività che hanno sul territorio la sola sede legale ma che usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, così come determinata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26.02.2009 (€ 100,00= importo forfettario annuo, fino a 200 Kg e € 0,08 per ogni Kg aggiuntivo). Per questi la categoria di attività è la n. 31;
5. di disporre le seguenti scadenze della TARI per l'anno 2021:

	31 dicembre 2021	31 marzo 2022
divisione in due rate per situazione emergenziale	50%	50%

6. di stabilire altresì che per tutto l'anno 2021 non si terrà conto degli svuotamenti aggiuntivi dei rifiuti indifferenziati effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche;
7. di stabilire per l'anno 2021 specifiche riduzioni della TARI alle utenze non domestiche con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure indicate nell'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
8. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 7) sono state stimate complessivamente in euro 105.000,00 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 stimate in euro 70.064,00, e per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 112 dl 34/2020 – ZONE ROSSE, nonché con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
9. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
10. di dare atto che è stato espresso il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 17/2021 del 22/06/2021 acquisito al prot. n. 12211 del 23/06/2021 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 (Allegato "C");
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
12. di provvedere a disporre attraverso gli uffici competenti la pubblicazione della presente all'albo pretorio telematico.

Successivamente, ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Presidente  
sig. Gianluca Cominassi**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21  
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*



**Il Segretario Comunale  
dott.ssa Elisa Chiari**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21  
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:

- verrà affissa all'Albo pretorio dal 08/07/2021, per 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
- verrà comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

**ESECUTIVITÀ**

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

**Il Segretario Comunale  
dott.ssa Elisa Chiari**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21  
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*



**ALLEGATO A** alla Deliberazione C.C. del 29/06/2021 avente ad oggetto *Approvazione Tariffe Tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e riduzioni utenze non domestiche*

<b>TARIFE TARI 2021 - UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>Num. componenti nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa € al mq.</b>	<b>Quota variabile € anno</b>
1 componente	0,240	26,404
2 componenti	0,282	57,089
3 componenti	0,315	74,037
4 componenti	0,342	97,051
5 componenti	0,369	123,454
6 o più componenti	0,390	143,792

<b>TARIFE TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>Quota fissa € al mq</b>	<b>Quota variabile € al mq</b>
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,436	0,764
2- Cinematografi e teatri	0,297	0,522
3- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,452	0,792
4- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,668	1,172
5- Stabilimenti balneari	0,416	0,724
6- Autosaloni, esposizioni	0,346	0,613
7- Alberghi con ristorante	1,157	2,028
8- Alberghi senza ristorante	0,827	1,448
9- Case di cura e riposo	0,917	1,603
10- Ospedale	0,961	1,685
11- Uffici e agenzie	1,055	1,848
12- Banche, istituti di credito e studi professionali	0,473	0,829
13- Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,978	1,715
14- Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,186	2,077
15- Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquari	0,583	1,021

16- Banchi di mercato beni durevoli	1,169	2,044
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,	1,047	1,784
18- Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	0,754	1,326
19- Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista	1,018	1,784
20- Attività industriali con capannoni di produzione	0,530	0,928
21- Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,668	1,167
22- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	6,192	10,848
23- Birrerie, hamburgerie, mense	5,084	8,906
24- Bar, caffè, pasticcerie	4,176	7,310
25- Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,947	3,414
26- Plurilicenze alimentari e/o miste	1,691	2,959
27- Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,520	13,170
28- Ipermercati di generi misti	1,752	3,070
29- Banchi di mercato generi alimentari	4,245	7,440
30- Discoteche, night club	1,202	2,110
31- Attività con solo sede legale (forfettario € 100,00)		

**ALLEGATO B)** alla Deliberazione C.C. del 29/06/2021 avente ad oggetto *Approvazione Tariffe Tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e riduzioni utenze non domestiche*

<b>TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b>
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25%
2- Cinematografi e teatri	25%
3- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, <b>che dichiarino entro il 30/09/21 la riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019</b>	25%
4- Impianti sportivi	25%
6- Autosaloni, esposizioni	25%
7- Alberghi con ristorante	25%
11- Uffici, agenzie <b>che dichiarino entro il 30/09/21 la riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019</b>	25%
13- Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	25%
15- Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq.	25%
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,	25%
18- Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) <b>che dichiarino entro il 30/09/21 la riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019</b>	25%
19- Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista <b>che dichiarino entro il 30/09/21 la riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019</b>	25%
20- Attività industriali con capannoni di <b>produzione che dichiarino entro il 30/09/21 la riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019</b>	25%
21- Attività artigianali di produzione di beni specifici <b>che dichiarino entro il 30/09/21 la riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019</b>	25%
22- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	60%
23- Birrerie, hamburgerie, mense	60%
24- Bar, caffè, pasticcerie	60%
27- Fiori e piante, pescherie, pizza al taglio	60%
27- Ortofrutta <b>che dichiarino entro il 30/09/21 la riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019</b>	25%
30- Discoteche, night club	25%